



Cremona

COMUNE DI CREMONA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**NOLEGGIO SPERIMENTALE DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE
DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE PER UN ANNO**

INDICE GENERALE

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Descrizione della fornitura e delle prestazioni richieste
- Art. 3 Durata del contratto
- Art. 4 Importo dell'appalto
- Art. 5 Modalità operative
- Art. 6 Stipulazione del contratto e relative spese
- Art. 7 Varianti introdotte dalla stazione appaltante
- Art. 8 Modalità dei pagamenti
- Art.9 Subappalto
- Art. 10 Cauzione definitiva
- Art. 11 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, patto etico e patto di integrità
- Art. 12 Inadempienze e penalità
- Art. 13 Risoluzione del contratto
- Art. 14 Recesso
- Art. 15 Cessione del contratto
- Art. 16 Controversie
- Art. 17 Trattamento dei dati personali
- Art. 18 Norme finali

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il noleggio di un sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche come da prospetto sotto riportato:

Numero	Intersezione	Numero direzioni di immissione sull'incrocio	Numero di corsie da controllare
1	Libertà – Dante – Brescia	3	7
2	Risorgimento – Ghinaglia Bergamo	3	4

ART. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

La Ditta si impegna a fornire a noleggio, compresa la posa in opera sul campo e l'allaccio alla rete elettrica, di sistemi omologati con approvazione ministeriale per il controllo da remoto delle infrazioni riconducibili alle norme di cui all'art. 146 del Codice della Strada, e cioè "inosservanza dei segnali stradali (superamento linea arresto)" ed "inosservanza dei segnali semaforici (semaforo rosso)" per le intersezioni stradali sopra richiamate ed evidenziate dalle singole mappe seguenti ovvero la numero 1 (Libertà – Dante – Brescia) e la numero 2 (Risorgimento – Ghinaglia – Bergamo).

Il sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche deve essere totalmente integrato con il software gestionale dell'ufficio verbali "Vigilando" in dotazione all'Ufficio Contravvenzioni del Comando Polizia Locale del Comune di Cremona, per il corretto dialogo con il sistema di controllo delle violazioni semaforiche.


Il sistema deve prevedere per gli aventi diritto l'accesso da remoto alle immagini ed i video tecnici allegati ai procedimenti a supporto delle violazioni accertate, nonché la possibilità di oblate immediatamente le violazioni e comunicare i dati del trasgressore - se previsto dalla natura della violazione - senza dover contattare o presentarsi presso gli uffici del comando di Polizia Locale.

Il sistema deve essere funzionante alle temperature medie storicamente rilevate per la zona di Cremona, con ogni condizione atmosferica e con ogni condizione di luce (diurna e notturna).

Il sistema deve garantire la sicurezza della trasmissione dei dati dalle periferiche installate sugli incroci ai server centralizzati e adeguati sistemi di protezione dagli atti vandalici, nonché la capacità di mantenere in memoria sulle periferiche installate sugli incroci di un sufficiente numero di violazioni, per i casi di interruzione delle connessioni digitali, evitando ogni perdita.

Deve essere altresì previsto idoneo percorso formativo per gli addetti agli accertamenti sanzionatori, sia per la fase di accertamento vero e proprio delle violazioni, sia per la fase di trasmissione ricezione dei dati delle violazioni nel gestionale "Vigilando" al fine di effettuare le notificazioni degli atti, sia per la fase di accesso agli atti da parte dei trasgressori/solidali.

1- Intersezione Libertà – Dante – Brescia



	Numero Corsie da controllare
1 Piazza Libertà verso Via Dante – Brescia --> Matteotti	3
2 Piazza Libertà verso Via Brescia – Via Dante	2
3 Via Brescia verso Piazza Libertà – Dante --> Matteotti	2
Totali	7

2 - Intersezione Risorgimento – Ghinaglia – Bergamo



	Numero Corsie da controllare
1 Piazza Piazza Risorgimento verso Corso Garibaldi	1
2 Piazza Risorgimento verso Via Ghinaglia / Via Bergamo	2
3 Via Bergamo verso Piazza Risorgimento	1
Totali	4

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata sperimentale di un anno con decorrenza dalla data di attivazione del sistema di controllo da effettuarsi entro ottobre 2022, con contestuale redazione di apposito atto di **“messa in funzione”**.

Entro la scadenza dell'anno sperimentale, sarà effettuata analisi e ricognizione sull'effettiva efficacia del sistema di controllo e valutata la proroga per ulteriori quattro anni, ovvero l'aumento del numero di incroci semaforici sottoposti a controllo del rispetto delle regole semaforiche:

In particolare saranno presi in considerazione i seguenti elementi:

- 1) integrazione con software gestionale
- 2) accesso da remoto (es qualità immagini)
- 3) contestazione violazioni utenti - efficacia
- 4) funzionamento in giornate calde, piovose o con nebbia
- 5) eventuali problematiche rilevate nella trasmissione dei dati o nella memoria
- 6) completezza della formazione degli operatori
- 7) eventuali altri malfunzionamenti.

L'Ente appaltante si riserva, in casi di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria e con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione. Il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, sino ad un massimo di mesi 6, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del *D. Lgs. 50/2016*. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

Il corrispettivo a base d'appalto per la realizzazione di tutte le attività descritte all'art. 2 del presente capitolato è pari ad **€ 60.000,00=** al netto dell'I.V.A.

ART. 5 – MODALITA' OPERATIVE

- 1) Garantire il monitoraggio real-time di tutti i componenti della rete in campo.
- 2) Servizi di supporto: attività periodiche o estemporanee necessarie per mantenere in esercizio gli impianti di rilevazione.
- 3) La ditta dovrà garantire per tutta la durata dell'incarico adeguata assistenza telematica, fornendo a tal fine una mail leggera per le segnalazioni di malfunzionamenti, nonché telefonica, tramite numeri di telefono fissi e/o mobili presidiati dalle ore 08.00 alle 18.00 dei giorni lavorativi.
Per guasti bloccanti che implicano l'interruzione completa del sistema dovrà essere attivato un servizio di reperibilità H24 attraverso un numero di telefono dedicato, fuori dai normali orari di assistenza.
- 4) A fronte di segnalazioni telematiche ovvero telefoniche di malfunzionamenti di alcuni degli apparati o del software, la ditta dovrà garantire la soluzione, ovvero l'invio in presenza presso il Comando di Polizia Locale di Cremona di propri tecnici, entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta di intervento, nel caso in cui il suo personale, operante presso il comando di Polizia Locale, non fosse in grado di provvedere a quanto necessario.
- 5) Manutenzione telecamere programmata più di 3 volte l'anno

ART. 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

La ditta si impegna a stipulare il relativo contratto entro il termine stabilito dalla comunicazione da parte dell'Ufficio competente.

Qualora la ditta non adempia agli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, il Comune si riserva di revocare l'aggiudicazione ponendo a carico della ditta le eventuali ulteriori spese che dovessero affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Tutte le spese concernenti la stipula del contratto sono a carico dell'impresa appaltatrice.

ART. 7 VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento;
- per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- a seguito di modifiche, spostamenti, aperture o soppressioni di sedi/punti di installazione.

Ove nei casi sopra indicati intervenga una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, l'operatore economico è tenuto ad eseguirle, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Nel caso invece le variazioni superino tale limite, la stazione appaltante procederà alla stipula di un contratto aggiuntivo a quello principale, previa sottoscrizione di atto concordamento nuovi prezzi.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

ART. 8 – MODALITA' DEI PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture semestrali, previa verifica positiva di conformità al capitolo speciale d'appalto e della regolarità contributiva. Alla scadenza dei termini di pagamento decorreranno gli interessi legali di mora, calcolati al tasso di interesse applicato dalla BCE maggiorato dell'8 per cento.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, sarà obbligata a costituire la garanzia definitiva nella misura e secondo le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, PATTO ETICO E PATTO DI INTEGRITA'

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune" approvato con deliberazione della Giunta Comunale

n. 14 del 30 gennaio 2014 – entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

La ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del COMUNE (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'aggiudicatario, della comunicazione con cui il COMUNE dichiara che intende valersi della presente clausola.

La ditta si impegna altresì ad osservare gli obblighi derivanti dal "patto etico concernente lo sviluppo e la diffusione di iniziative per la trasparenza negli appalti e per l'affermazione della legalità nel lavoro" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 27/05/2015 e ad accettare il "Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Cremona" approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 16/05/2018.

ART. 12 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato prestazionale e dal contratto, tali da comportare l'impossibilità di accertamento e/o notificazione di verbali in presenza di comportamenti di utenti sanzionabili, ovvero siano accertati e notificati verbali viziati a causa di malfunzionamento del sistema, con pregiudizio dell'immagine dell'ente e della Polizia Locale di Cremona, il Comune invierà formale diffida con raccomandata a/r ovvero tramite posta elettronica certificata, con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

L'operatore economico ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro 10 giorni dalla diffida.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni o nel caso in cui le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà ad applicare le seguenti penali:

- il concessionario si impegna al risarcimento dell'importo minimo edittale dei verbali per comportamento di utenti sanzionabili ma non accertati ovvero non notificati per malfunzionamento del sistema;
- il concessionario sarà inoltre ritenuto responsabile per ogni tipo di danno, diretto, indiretto o in ogni caso derivante dallo svolgimento della sua attività, qualora i verbali emessi risultassero viziati, con pregiudizio dell'immagine dell'ente e della Polizia Locale di Cremona. In tal caso verrà applicata una penale pari ad €. 100,00 per ogni verbale ritenuto viziato.

Nel caso di danneggiamento per qualsiasi causa di elementi installati sul campo, la ditta dovrà garantirne il ripristino entro due giorni lavorativi dalla segnalazione tramite mail o altro canale indicato, pena la sanzione pari a € 100,00 per ogni giorno successivo al mancato ripristino.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero delle penali mediante trattenuta sull'importo previsto per il canone di noleggio.

Verranno tollerati ritardi oltre i limiti sopra previsti solo in caso di eventi straordinari di particolare gravità e a fronte di documentata motivazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque la facoltà, salvo quanto disposto al successivo comma, di far eseguire d'ufficio nel modo più opportuno, a spese della ditta aggiudicataria, le prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio ove la ditta stessa, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti.

Qualora si riscontrasse la persistenza di inadempimenti da parte dell'Impresa, appositamente diffidata, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere il contratto stipulato, oltre al recupero delle penali, con un mese di preavviso senza che la ditta stessa possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali la Stazione Appaltante si avvarrà anche della cauzione versata, fermo restando la necessità che anche dopo il preavviso, il servizio venga regolarmente effettuato fino allo scadere del termine indicato.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Cremona si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, l'Amministrazione risolverà unilateralmente il contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le giustificazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà alla risoluzione del rapporto.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate, l'Amministrazione provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

In tale caso l'Amministrazione Comunale potrà continuare la gestione direttamente o affidarla ad altra impresa, addebitando alla ditta inadempiente qualsiasi maggior onere sopportato avvalendosi sui crediti.

ART. 14 – RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in applicazione:

- degli artt. 1373 e 1671 del Codice Civile

- dell'art. 48. co.17°, D.Lgs. 50/2016

nei termini e con le modalità previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto. Ogni atto contrario è nullo.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto tra l'Impresa fornitrice e l'Affidatario saranno demandate al Foro competente, ossia al Tribunale di Cremona.

Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente l'esecuzione del presente appalto è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dall'impresa fornitrice sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 18 - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto specificamente negli articoli su citati, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per quanto compatibile.